



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 COME MODIFICATO DAL dlgs 31.12.2024 N. 209 (CORRETTIVO APPALTI)

Prima approvazione delibera G.C. 27 del 12.03.2024
Modifica delibera di G.C. 62 del 26.05.2025

Data Documento gennaio 2025

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Destinatari	3
Art. 3 – Gruppo di lavoro	4
Art. 4 – Limite soggettivo dell’incentivo	5
Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo	5
Art. 6 – Centrali di committenza	6
Art. 7 – Quota del 20 per cento	6
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI	7
Art. 8 – Graduazione della misura incentivante	7
Tabella A1 - Determinazione dell'incentivo in relazione all'importo.....	7
Tabella A2 - Determinazione dell'incentivo in relazione alla complessità.....	8
Art. 9 – Disciplina delle varianti	8
Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	8
Tabella B1 - Suddivisione dell'incentivo tra le diverse figure professionali.....	8
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	9
Art. 11 – Graduazione della misura incentivante	9
Tabella C1 - Determinazione dell'incentivo in relazione all'importo.....	10
Tabella C2 - Determinazione dell'incentivo in relazione alla complessità.....	10
Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro.....	11
Tabella C2 - Determinazione dell'incentivo in relazione all'importo.....	11
CAPO IV – NORME COMUNI.....	12
Art. 13 – Principi in materia di valutazione	12
Art. 14 – Attività articolate e singole	12
Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività.....	12
Art. 16 – Attività del personale dirigenziale	12
Art. 17 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione...	13
TABELLA D.....	13
Art. 18 – Liquidazione dell’incentivo.....	14
Tabella E - Ripartizione dell'incentivo per servizi e forniture	14
Art. 19 – Applicazione e Disposizioni finali.....	15

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al codice solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. Si precisa altresì che in accordo al parere del 17 Aprile 2024 n. 2445 il MIT ha confermato l'applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche anche per le concessioni.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, comprensive di eventuali opzioni (rinnovi o proroghe), senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. Per le concessioni la misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sul valore della concessione come definito dall'articolo 179 del D.Lgs. 36/2023, ai commi 1 e 2, stabilisce che *"1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione."*

4. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività svolte dal proprio personale che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10* al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

Attività di:

- responsabile unico del progetto - RUP;

- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi;

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (dirigente responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo del proprio personale assegnato anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale ~~indipendenti~~ dipendenti a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato **da ciascuna unità di personale** nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito ~~dalle~~dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7. Incrementa altresì le risorse di cui all'art. 7 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente/segretario generale o del responsabile di servizio

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00; Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti anche per i lavori di importo inferiore a euro 40.000 e sup a euro 20.000 anche relativi alla **manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità**.

• I lavori compresi tra 20.000 e 40.000 euro (anche di manutenzione ordinaria o straordinaria) sono particolarmente complessi, ai fini del presente articolo, quando sono presenti le seguenti condizioni:

- necessità di un progetto e relativi allegati tecnici che definiscano nel particolare gli interventi da effettuare e/o redazione di pratiche a firma di un progettista interno per approvazioni superiori;

- necessità di un controllo in fase di esecuzione che non si risolve in un susseguirsi di piccoli interventi ma che prevede un'organizzazione complessa degli stessi anche dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- le funzioni tecniche svolte dai dipendenti necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti e che richiedono a tal fine un supplemento di attività.

c) gli acquisti di beni e servizi inferiore a euro 40.000,00;

Presupposti per la destinazione al fondo sono:

• importo a base di procedura di affidamento della fornitura o del servizio non inferiore a 40.000,00;

• la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto diverso dal RUP;

- Il direttore dell'esecuzione del contratto è tenuto ad effettuare le prestazioni previste dall'art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 D.lgs. n. 36/2023 ed è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- forniture di importo superiore a 500.000 euro;
- servizi di particolare importanza di cui all'Art.32 comma 2 dell'Allegato II.14 D.lgs. n. 36/2023.

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);

e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio);

f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale con riferimento a specifici e determinati interventi, mediante idoneo provvedimento di Giunta Comunale.

Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore all'8% il 5%, per appalti di lavori, 8% per servizi e forniture e concessioni di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità pari al 25% previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

2. La quota è verrà assegnata solamente su richiesta specifica della centrale con precisa indicazione delle attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2. sulla base di quanto previsto dalla vigente convenzione.

3. Le risorse finanziarie quota assegnate al personale della centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

- a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo dell'unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
- b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile/segretario generale di cui all'art. 18;
- c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dal personale dipendenti in quanto affidate a figure professionali esterne all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;

b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale (come indicato dalla Corte dei Conti Lombardia n. 241/2024 PAR) In tal caso al personale per cui è richiesta la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 2 del 36/23 e s.m. e i., che ha svolto nel corso dell'anno almeno un incarico e ha già stipulato privatamente una polizza personale per i rischi professionali colpa grave, verrà erogata annualmente la somma pari al 50% dell'importo delle spese documentate della relativa polizza.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare, secondo i seguenti criteri:

a) entità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera da realizzare; le soglie minima è fissata in Euro 20.000,00;

b) complessità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera da realizzare;

Il parametro riferito all'entità dell'opera (PE) è compreso tra 1,00 e 0,60.

Il parametro riferito alla complessità dell'opera (PC) è compreso tra 1,10 e 0,90.

L'applicazione dei criteri, nel regolamento, sarà effettuata secondo la seguente formula:

$2\% * PE * PC =$ somma da erogare (fermo restando lo stanziamento complessivo massimo del 2%)

a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,60, secondo i seguenti scaglioni:

Tabella A1 - Determinazione dell'incentivo in relazione all'importo.

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
20.000/40.000	1.000.000	1,00
1.000.000	Sino alla soglia di cui art. 14 c. 1 lettera a) del codice	0,90
Oltre la soglia di cui art. 14 c. 1 lettera a) del codice	Sino a 10.000.000	0,80
Oltre 10.000.001		0,60

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,80 secondo i seguenti livelli:

Tabella A2 - Determinazione dell'incentivo in relazione alla complessità.

Descrizione complessità	PC
Opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, opere con finanziamenti PNRR e/o Europei	1,10
Opere o lavori di media complessità (manutenzione straordinaria - restauro conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione di immobili ed opere di urbanizzazione, opere con finanziamenti statali, regionali, fondazioni private, interventi che richiedono pareri etc.)	1,00
Opere o lavori di non rilevante complessità (manutenzione ordinaria senza particolare complessità)	0,80
Opere o lavori che comportano procedure espropriative	1,10

Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$2\% * PE * PC =$ percentuale da applicare

La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

Ove inferiore al 2% confluisce nel fondo del 20%.

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. a), b) e c), nonché comma 3 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tabella B1 - Suddivisione dell'incentivo tra le diverse figure professionali.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	36 %
Programmazione della spesa per investimenti	1 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e personale amministrativo-contabile/ Coordinamento dei flussi informativi	19 %
Redazione del DIP/documento di fattibilità delle alternative progettuali	5 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6 %
Redazione del progetto esecutivo	5 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	6 %
Predisposizione dei documenti e gestione della gara fino all'aggiudicazione definitiva (attività svolta dal personale dell'Ente o dal personale della CUC in base alla convenzione)	5 %
Direzione dei lavori Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) Direzione dell'esecuzione	6 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4 %
Regolare esecuzione Collaudo tecnico-amministrativo e eventuale incaricati di collaudo statico	5 %
Totale	100,00%

⌘ se BIM coord non è nominato poiché inf a 2.000.000 le somme saranno erogate al personale amministrativo che ha gestito i flussi informativi

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali previste concorrono al finanziamento del 20% fondo implementazione digitale, alla formazione del personale.

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE E CONCESSIONI

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione dell'entità e della complessità del servizio o fornitura in affidamento secondo i seguenti criteri:

- a) entità del servizio o fornitura: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità del servizio o fornitura; le soglie minima è fissata in 40.000 Euro, ove nominato il direttore dell'esecuzione;

La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi e per le procedure di partenariato pubblico

privato (P.P.P.) (art. 174 e successivi del d.lgs. 36/2023). Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sul valore del contratto come determinato ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023, e sono stanziare in apposito capitolo di bilancio

I presupposti per la destinazione al fondo sono:

– **valore della concessione/P.P.P. superiore a € 100.000,00=**

Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 180 del d. lgs. 36/2023.

b) complessità del servizio o fornitura: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità;

Il parametro riferito all'entità del (PE) è compreso tra 1,00 e 0,60.

Il parametro riferito alla complessità del servizio o fornitura (nel caso in cui è stato nominato il direttore esecuzione contratto) (PC) è compreso tra 1,10 e 0,80.

L'applicazione dei criteri, nel regolamento, sarà effettuata secondo la seguente formula:

$2\% * PE * PC =$ somma da stanziare

a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,60, secondo i seguenti scaglioni:

Tabella C1 - Determinazione dell'incentivo in relazione all'importo.

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
40.000	1.000.000	1,00
1.000.001	5.000.000	0,80
5.000.001		0,60

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice.

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,80 secondo i seguenti livelli:

Tabella C2 - Determinazione dell'incentivo in relazione alla complessità.

Descrizione complessità	PC
Servizi e/o Forniture di rilevante complessità tecnologica e/o tecnica	1,10
Servizi e/o Forniture occasionali o innovativi	1,0
Servizi e/o Forniture con prevalenza di componenti ripetitive /periodiche	0,80

Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$2\% * PE * PC$ = percentuale da applicare

La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

Ove inferiore al 2% confluisce nel fondo del 20%.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tabella C2 - Determinazione dell'incentivo in relazione all'importo servizi e forniture e concessioni

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	32 %
Programmazione della spesa per investimenti	1%
Collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento e personale amministrativo-contabile e coordinamento dei flussi informativi (collaboratori RdP se individuati)	17%
Attività di redazione dei documenti inerenti la progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnico illustrativa, calcolo della spesa per l’acquisizione del bene o del servizio, quadro economico, capitolato speciale di appalto, elaborazione schede tecniche per documenti di gara, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione dei criteri di qualificazione deli o.e. e criteri di valutazione, schema di contratto e altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto (RdP e collaboratori RdP formalmente individuati firmatari)	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (indicazione degli oneri della sicurezza, quadro economico, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26 co 3 del Dlgs 81/2008, redazione del DUVRI)	2%
Predisposizione dei documenti e gestione della gara fino all’aggiudicazione definitiva (attività svolta dal personale dell’Ente o dal personale della CUC in base alla convenzione)	8%
Direzione dell’esecuzione ed eventuale direttore operativo	20%
Regolare esecuzione/verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell’ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell’ambito della procedura da affidare non sia prevista l’effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali previste concorrono al finanziamento del fondo di cui all’art. 7.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c) della competenza e professionalità dimostrate;
- d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.

In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza è escluso dall'incentivazione.

4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Sindaco, al Responsabile del Personale, al Responsabile dell'Area Finanziaria e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 – Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 – Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo 3.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.

4 L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, così come la liquidazione delle somme incentivanti, sono effettuati da diverso dirigente o dal Segretario Generale. sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.

5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato o dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dagli artt. 9, 60, 120 e 189 , del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "D".

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a quanto disciplinato dagli artt. 9, 60, 120 e 189 del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "D".

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "D".

TABELLA D		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	20%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	30%
	Dal 70% di ritardo del tempo contrattuale	50%

2 - Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente o segretario generale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo relativo ai lavori avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun soggetto nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, nel modo seguente:

a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.);

b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

Per servizi e forniture si procede come da tabella seguente E

Tabella E - Ripartizione dell'incentivo per servizi e forniture

Attività	Fase progettuale	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale %
a) programmazione della spesa per investimenti		1		1%
b) Responsabile Unico di Progetto (RUP)	9	6	17	32%
c) Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento e personale amministrativo-contabile e del coordinamento dei flussi informativi-(collaboratori RdP se individuati)	7	3	7	17%
d) Attività di redazione dei documenti inerenti la progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnico illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio, quadro economico, capitolato speciale di appalto, elaborazione schede tecniche per documenti di gara, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione dei criteri di qualificazione deli o.e. e criteri di valutazione, schema di contratto e altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto (RdP e collaboratori RdP formalmente individuati firmatari)	15			15%
e) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (indicazione degli oneri della sicurezza, quadro economico,	2			2%

indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26 co 3 del Dlgs 81/2008, redazione del DUVRI)				
f) Predisposizione dei documenti e gestione della gara fino all'aggiudicazione definitiva (attività svolta dal personale dell'Ente o dal personale della CUC in base alla convenzione)		8		8%
g) Direzione dell'esecuzione ed eventuali collaboratori			20	20%
h) Regolare esecuzione			5	5%
	33	19	48	100%

3. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun soggetto assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nel progetto di lavori/servizi/forniture nell'anno di competenza;
- gli eventuali ritardi sui tempi programmati
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal destinatario interessato.

4. Il controllo del rispetto del limite del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al soggetto. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 19 – Applicazione, Disposizioni finali, informazione e confronto

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso, anche in riferimento agli affidamenti diretti, successivamente alla entrata in vigore della stessa.

2. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.